COMUNE DI TIRIOLO
(Prov. di Catanzaro)

All. “A” alla deliberazione C.C. n. 23 del 28/07/2020

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DEL ”COMPOSTAGGIO DOMESTICO”.

IN VIGORE DAL _____

Art.1 Definizione di Compostaggio Domestico

Il Comune promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio il compostaggio domestico della frazione verde organica dei rifiuti quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzata al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale, a cura delle utenze domestiche.

Art.2 Requisiti per fare attività di Compostaggio Domestico

I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:

- disporre nella propria abitazione di uno spazio verde come giardino, orto o terreno dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto. E' consentito anche l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purchè siano ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio;
- essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo per il pagamento della TARI.

Art.3 Promozione del Compostaggio Domestico

Al fine di dare massima diffusione all'attività di compostaggio domestico, il Comune promuove l'attività con specifico progetto di informazione ed attivazione, mettendo a disposizione delle utenze che ne fanno richiesta un numero limitato di compostiere in comodato gratuito previo svolgimento di bando per l'assegnazione delle stesse basato su criteri preferenziali quali maggior numero dei componenti del nucleo familiare, maggior numero dei metri quadri del giardino e cronologia della richiesta della compostiera in comodato gratuito.

Sarà facoltà del Comune acquistare in futuro nuove compostiere da mettere a disposizione delle utenze.

Art.4 Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti

Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni tecniche alternative all’ utilizzo della compostiera fornita in comodato gratuito dal Comune:

- Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.

- Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare.
- Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento.
- Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.

Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmenre dalle utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune.

Art.5 Materiali da avviare a compostaggio domestico, materiali da evitare e buone regole

1. I materiali da recuperare e trasformare attraver so il compostaggio domestico sono:

• Bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;

• Gusci d' uova, pane raffermo, fondi di caffè e bustine di tè esauste;

• Fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale non patinata;

• Avanzi dei pasti giornalieri in piccole dimensioni e quantità;

• Piante e fiori appassiti o recisi, terra dei vasi esausta, sfalci d' erba, foglie, piccole potature;

• Trucioli, segatura e cenere di legna.

2.Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:

• avanzi di pasta condita, carne e pesce sia crudi che cotti (possono causare cattivi odori e richiamare piccoli animali e per questo sono amessi solo in piccole quantità);

• vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma, (non sono biodegradabili);

• tessuti e pannolini (sono spesso sintetici);

• tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili (in caso di dubbio, meglio chiedere prima di avviare a compostaggio).

3. Per fare un buon compost le regole di base sono: 3.

• mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco– umido);

• sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti);

• areare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli creando bolle d' aria all'interno della massa in decomposizione con un bastone, paletto, o attrezzi simili ad ogni nuovo conferimento nella compostiera (l'ossigeno è vitale per i microorganismi ed evita i cattivi odori);

• utilizzare compostiere che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e coperchi rimovibili);

• scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d' estate e non troppo ombreggiato d' inverno);

• posizionare la compostiera a contatto diretto col terreno nudo e prepararne ben il fondo con piccole potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti).

Art.6 Il giusto luogo dove fare compostaggio domestico

1. Il luogo dove fare compostaggio domestico deve essere di piena disponibilità dell'utenza; deve essere scelto in maniera tale da assicurare una buona attività di compostaggio e da evitare eventuali molestie ai vicini dovute a malfunzionamenti o a errori temporanei nella conduzione del compostaggio, rispettando quindi una distanza di sicurezza dalle abitazioni vicine.

Inoltre esso deve essere pienamente accessibile da parte del personale incaricato dal comune per qualsiasi verifica.

2. Il Comune, al fine di consentire l'attività anche a specifiche utenze che siano sprovviste di spazi privati, si riserva la facoltà di mettere a disposizione i propri terreni comunali, previo stipula di apposite convenzioni.

Art.7 Applicazione della riduzione percentuale sulla TARI e verifica dell' attività

1. Le utenze che conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione in percentuale della tariffa TARI. La riduzione opera sulla sola quota variabile della tariffa.
La percentuale di riduzione viene decisa annualmente dall'Amministrazione Comunale, anche sulla base della stima del peso specifico sottratto al conferimento in discarica e questa potrà essere aumentata se supportata da risultati positivi accertati.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di regolare richiesta all'ufficio tributi da parte del contribuente, ed una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Tale riduzione sarà riportata e visibile sulla bolletta TARI.
L'attuazione della riduzione per il compostaggio domestico avrà luogo solo se verranno rispettati i criteri previsti nel presente regolamento.
La riduzione sulla TARI sarà effettuata di anno in anno previa verifica da parte del personale appositamente incaricato dal comune che accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che conducono tale attività in maniera continuativa e che per questo hanno diritto al predetto sconto.
La prima verifica, per il corretto utilizzo della compostiera, avverrà, per tutti gli utenti, entro 2 mesi dalla data di presentazione della denuncia.
3. Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera da parte dell'utenza richiedente, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito, l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali e il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica.
4. Le utenze che vengono iscritte nell'elenco comunale dei nuclei familiari che fanno compostaggio domestico e che hanno fatto richiesta di riduzione della tariffa devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

Art.8 Richiesta della compostiera e adesione al progetto di compostaggio domestico

1. Per aderire al progetto di compostaggio domestico attivato dal Comune sul proprio territorio e richiedere la compostiera è necessario compilare in ogni sua parte il modulo di richiesta reperibile presso gli Uffici Comunali e consegnarlo all'ufficio protocollo nei tempi e modalità previsti nel bando di assegnazione delle compostiere.

Nel caso in cui il modulo di richiesta venga inoltrato a bando concluso, il comune provvederà ugualmente a stilare una lista dei richiedenti che verranno successivamente contattati dal personale appositamente incaricato per la consegna della compostiera fino ad esaurimento scorte e per l'illustrazione del procedimento di compostaggio domestico.

2. Come riportato nel modulo di adesione al progetto di compostaggio domestico, è facoltà dell' utente richiedere la compostiera se ancora disponibile oppure soltanto l'adesione al progetto usufruendo ugualmente dello sconto sulla TARI attraverso l'utilizzo di uno dei metodi alternativi elencati in precedenza.

3. Al fine di consentire un corretto svolgimento dell'attività da parte delle utenze, il Comune provvede, durante il primo anno di attività, a monitorare e supportare l'attività di compostaggio domestico avvalendosi di personale appositamente incaricato di idonea e comprovata esperienza.

4. Le richieste di adesione, ai fini del riconoscimento pieno dello sconto percentuale sulla TARI, dovranno pervenire entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Alle richieste pervenute successivamente alla predetta data, la riduzione della tariffa decorrerà dall'anno successivo.

5. Le utenze domestiche che conducono l'attività di compostaggio domestico, non possono conferire i rifiuti la cui tipologia rientra fra quelle ammesse al compostaggio al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pena la revoca della concessione della compostiera e la decadenza dello sconto percentuale sulla TARI.

Alle utenze compostatrici non verrà fornito il contenitore per la raccolta della frazione organica, nè verrà erogato il servizio di raccolta della frazione organica. Eventuali rifiuti organici eccedenti, soprattutto in riferimento ad avanzi di cibo quali carne, pesce, pasta condita e cibi cotti in generale, dovranno essere conferiti nell' indifferenziato.

Art.9 Utenze commerciali

Per quanto concerne le utenze commerciali come aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie, ecc, esse potranno attivare il compostaggio domestico alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Ai fini dello sconto sulla TARI tali attività saranno considerate utenze domestiche standard, prendendo a riferimento i consumi di un nucleo familiare dichiarato nel modulo di richiesta.

Le quantità di rifiuti organici in eccedenza, soprattutto in riferimento agli avanzi di cibo quali carne, pesce, pasta condita e cibi cotti in generale provenienti dalla attività dovranno essere conferite al servizio di raccolta della nettezza urbana utilizzando apposito contenitore.

Art. 10 Attività di recupero complementari al compostaggio domestico

E' ammesso, come attività complementare al compostaggio domestico, il recupero dei rifiuti verdi organici attraverso l'utilizzo di animali da cortile e da allevamento quali galline, capre, pecore, ecc., a cui vengono somministrati come cibo, a patto che, al pari del compostaggio domestico, ne sia verificata la reale sussistenza.

Art.11 Modifiche al presente regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.